

XXXIII

NORME PER PROCEDERE NEL DISCERNIMENTO DI PRESUNTI FENOMENI SOPRANNATURALI

(pubblicate dal **DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**
il 17-5-2024)

Di cosa parla il documento?

Del discernimento dei presunti eventi soprannaturali, come ad esempio le apparizioni o visioni di Cristo o della Vergine Santa, rivelazioni private, messaggi attribuiti a origine soprannaturale, locuzioni interiori o esterne, fenomeni legati a immagini religiose, fenomeni psicofisici e di altra natura ...

A tale riguardo, il Dicastero per la Dottrina della Fede presenta le nuove *Norme* che, dopo 5 anni di studio e di consultazione, sono state approvate il 4 maggio 2024 dal Santo Padre e sono entrate in vigore il 19 maggio 2024, nella solennità di Pentecoste.

Sostituiscono quelle approvate da San Paolo VI nel 1978, le quali non sono più sufficienti e adeguate per guidare il lavoro sia dei Vescovi sia del suddetto Dicastero, anche perché difficilmente oggi un fenomeno rimane circoscritto in una città o in una Diocesi.

Qual è la finalità del documento?

Non vuole essere necessariamente un controllo né, ancor meno, un tentativo di spegnere lo Spirito Santo, ma desidera:

- offrire un aiuto e un incoraggiamento al Vescovo diocesano ad *apprezzare* il valore pastorale e a *promuovere* pure la diffusione di questa proposta spirituale, pur nella consapevolezza che nessuno può comprendere ed esprimere pienamente le imperscrutabili vie di Dio nelle persone;
- assistere i Vescovi diocesani e le Conferenze episcopali, aiutandoli ad ascoltare docilmente lo Spirito Santo che opera nel Popolo fedele di Dio, ma anche ad affrontare con sollecitudine tali eventi presunti soprannaturali, al fine di operare un discernimento che porti, riguardo a tali fenomeni:
 - ad apprezzare i loro frutti,
 - a purificarli da elementi negativi,
 - o a mettere in guardia i fedeli dai pericoli che ne derivano (cfr. *IGv* 4,1).

Quali novità presentano oggi questi presunti fenomeni soprannaturali?

- Oggi, la notizia di questi eventi può diffondersi assai rapidamente. Tali fenomeni possono attirare l'attenzione o suscitare la perplessità di numerosi credenti.
- Con lo sviluppo degli attuali mezzi di comunicazione, inoltre, e con l'incremento dei pellegrinaggi, questi fenomeni raggiungono dimensioni nazionali e persino mondiali, per cui una decisione relativa ad una Diocesi ha delle conseguenze anche altrove.

Quali sono gli aspetti positivi dei presunti fenomeni soprannaturali?

- In quanto segni dell'azione dello Spirito Santo, essi offrono tanti doni preziosi che ci aiutano nel cammino della vita e stimolano la nostra maturazione spirituale in fedeltà al Vangelo;
- provocano una grande ricchezza di frutti spirituali, di crescita nella fede, di devozione e di fraternità e servizio;
- in alcuni casi hanno dato origine a diversi Santuari sparsi in tutto il mondo, luoghi privilegiati della pietà popolare del Popolo di Dio, ove il *sensus fidelium* ha intuito che lì vi è un'azione dello Spirito Santo, anche senza la dichiarazione di soprannaturalità da parte del Magistero.

Quali sono i loro rischi e le loro criticità?

I presunti fenomeni soprannaturali possono essere portatori di rischi e di criticità molto serie a danno dei fedeli, come ad esempio la possibilità di:

- trarre «lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale» (II, art. 15,4°);
- far prevalere elementi meramente umani, come desideri personali, ricordi, idee a volte ossessive, o «qualche errore d'ordine naturale non dovuto a una cattiva intenzione, ma alla percezione soggettiva del fenomeno» (II, art. 15,2°);
- portare ad esperienze umane confuse, ad espressioni imprecise dal punto di vista teologico o ad interessi non del tutto legittimi;
- compiere atti gravemente immorali (cfr. II, art.15,5°);
- usare questi fenomeni «come mezzo o pretesto per esercitare un dominio sulle persone o compiere degli abusi» (II, art. 16);
- diffondere errori dottrinali, indebiti riduzionismi nella proposta del messaggio del Vangelo, uno spirito settario, ecc.;
- trascinare i fedeli dietro a un evento, attribuito ad un'iniziativa divina, ma che è soltanto frutto della fantasia, del desiderio di novità, della mitomania o della tendenza alla falsificazione di qualcuno;
- vivere un'illusione completamente umana o diabolica.

Qual è il compito della Chiesa in tali situazioni?

La Chiesa deve:

- proclamare anzitutto che:
 - Dio è sempre presente nella storia dell'umanità e non smette mai di inviarci i suoi doni di grazia attraverso l'azione dello Spirito Santo, al fine di rinnovare di giorno in giorno la nostra fede in Gesù Cristo, Salvatore del mondo;
 - Gesù Cristo è la Parola definitiva di Dio, «il Primo e l'Ultimo» (Ap 1,17). Nella Sua Parola rivelata vi è tutto ciò di cui la vita cristiana necessita. Egli è la pienezza e il compimento della Rivelazione: tutto ciò che Dio ha voluto rivelare lo ha fatto mediante il suo Figlio, Parola fatta carne. Pertanto, «l'economia cristiana, in quanto è l'Alleanza nuova e definitiva, non passerà mai, e non è da aspettarsi alcun'altra Rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo» (*Dei Verbum*, n. 4);
 - nel tempo della Chiesa, lo Spirito Santo conduce i credenti di ogni epoca «alla verità tutta intera» (Gv 16,13) affinché «l'intelligenza della Rivelazione diventi sempre più profonda» (*Dei Verbum*, n. 5);
 - lo Spirito Santo può concedere ad alcune persone esperienze di fede del tutto particolari, il cui scopo non è «quello di “migliorare” o di “completare” la Rivelazione definitiva di Cristo, ma di aiutare a viverla più pienamente in una determinata epoca storica» (*Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 67);
- agire con tutta la sua sollecitudine pastorale, nei confronti di presunti eventi soprannaturali, seguendo ed applicando procedure chiare, per arrivare, in tempi non troppo lunghi, a un chiaro e necessario discernimento;
- intraprendere un attento studio dei fenomeni in parola, soprattutto quando, insieme a particolari esperienze spirituali, si verificano altresì fenomeni fisici e psicologici che non sono immediatamente spiegabili con l'uso della sola ragione;
- attuare il discernimento, che va chiesto e coltivato nella preghiera. Esso è un dono divino che aiuta i Pastori della Chiesa nel realizzare ciò che dice San Paolo: «Esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono» (1Ts 5,21);
- per mezzo dei suoi Pastori, rendere i fedeli sempre attenti a questa presenza di amore della Santissima Trinità in mezzo a noi, così come spetta ai Pastori il compito di proteggere i fedeli da ogni inganno;
- ricordare che i fedeli non sono obbligati ad accettare l'autenticità di questi eventi, di queste manifestazioni, che a volte vengono apprezzate più dello stesso Vangelo;
- emettere un giudizio che in passato era formulato con: *constat de supernaturalitate*, oppure *non constat de supernaturalitate*, e che, da ora in poi, dopo aver valutato i diversi frutti spirituali e pastorali

e l'assenza di criticità importanti nell'evento, si esprimerà, se il giudizio sarà positivo, con la formula: *Nihil obstat*.

Qual è il valore e la finalità di tale espressione: Nihil obstat?

Tale espressione, non trattandosi di una dichiarazione sulla soprannaturalità dei fatti, significa che, a riguardo di quel fenomeno:

- i fedeli:
 - «sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione»;
 - possono trovare in quel fenomeno un aiuto «del quale non è obbligatorio fare uso» (Benedetto XVI, Esort. Ap. *Verbum Domini*, 30 settembre 2010, n. 14);
 - non sono obbligati a prestarvi un assenso di fede, anche di fronte a un *Nihil obstat* da parte del Magistero della Chiesa, in quanto tali fenomeni non diventano oggetto di fede, ma, come nel caso di carismi riconosciuti dalla Chiesa, «rappresentano delle vie per approfondire la conoscenza di Cristo e per donarsi più generosamente a lui, radicandosi nel contempo sempre più nella comunione con tutto il Popolo cristiano» (S. Giovanni Paolo II, *Messaggio ai partecipanti al Congresso mondiale dei Movimenti ecclesiali promosso dal Pontificio Consiglio per i Laici*, n. 4);
- i Pastori possono, senza dubbi né indugi, essere accanto al Popolo di Dio nell'accoglienza dei doni dello Spirito Santo che possono scaturire *in mezzo a* questi fatti. L'espressione *in mezzo a*, utilizzata nelle nuove *Norme*, aiuta a capire che, anche se non si emette una dichiarazione di soprannaturalità sull'evento stesso, comunque si riconoscono con chiarezza i segni di un'azione soprannaturale dello Spirito Santo nel contesto di quanto avviene.

Di chi è la competenza nel compiere il discernimento?

Il discernimento è compito del Vescovo diocesano, il quale però, prima della pubblicazione del suo giudizio, deve consultare il Dicastero per la Dottrina della Fede, cui compete di dare un'approvazione finale a quanto deciso dal Vescovo. Nel rendere poi pubblico da parte del Vescovo, quanto deciso, si dirà, a differenza del passato: «d'intesa con il Dicastero per la Dottrina della Fede».

Se la competenza fondamentale del discernimento è del Vescovo diocesano, vengono però fatti salvi:

- sia il diritto del Santo Padre di intraprendere, in via del tutto eccezionale, una procedura che porti ad un'eventuale dichiarazione di soprannaturalità dell'evento esaminato;
- sia il diritto del Dicastero per la Dottrina della Fede di intervenire *motu proprio* sul caso (II, art. 26); oppure di «intervenire nuovamente a seguito dello sviluppo del fenomeno» (II, art. 22, § 3), chiedendo al Vescovo di «continuare a vigilare» (II, art. 24) per il bene dei fedeli;
- sia anche la possibilità di una dichiarazione di «non soprannaturalità», e questo solo quando emergono segni oggettivi e chiaramente indicativi di una manipolazione presente alla base del fenomeno, ad esempio quando un presunto veggente dichiara di aver mentito, o quando le prove indicano che il sangue di un crocifisso appartiene al presunto veggente, ecc.

In che cosa consiste il discernimento?

Compito della Chiesa, attraverso soprattutto i Vescovi, è discernere (cfr. n. 10):

a) se sia possibile scorgere nei fenomeni di presunta origine soprannaturale la presenza dei segni di un'azione divina;

b) se negli eventuali scritti o messaggi di coloro che sono coinvolti nei presunti fenomeni in parola non vi sia nulla che contrasti con la fede e i buoni costumi;

c) se sia lecito apprezzarne i frutti spirituali o risulti necessario purificarli da elementi problematici o, ancora, mettere in guardia i fedeli dai pericoli che ne derivano;

d) se sia consigliabile una loro valorizzazione pastorale da parte dell'autorità ecclesiastica competente;

e) se vi sia la presenza di delitti, manipolazioni delle persone, danni all'unità della Chiesa, profitti economici indebiti, gravi errori dottrinali, ecc., che potrebbero provocare scandali e minare la credibilità della Chiesa...

Nella fase del discernimento quali sono i criteri secondo cui valutare i presunti fenomeni soprannaturali?

- All'Art. 14 il documento indica tra i criteri *positivi* :

1°. la credibilità e buona fama delle persone che affermano di essere destinatarie di eventi soprannaturali o di essere direttamente coinvolte in tali fatti, così come dei testimoni ascoltati. In particolare, si consideri l'equilibrio psichico, l'onestà e la rettitudine nella vita morale, la sincerità, l'umiltà e la docilità abituale verso l'autorità ecclesiastica, la disponibilità a collaborare con essa, la promozione di uno spirito di autentica comunione ecclesiale;

2°. l'ortodossia dottrinale del fenomeno e dell'eventuale messaggio ad esso connesso;

3°. il carattere imprevedibile del fenomeno da cui appare chiaramente che non sia frutto dell'iniziativa delle persone coinvolte;

4°. i frutti di vita cristiana. Tra di essi si verifichi l'esistenza di uno spirito di preghiera, conversioni, vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa, testimonianze di carità, nonché una sana devozione e frutti spirituali abbondanti e costanti. Si valuti il contributo di tali frutti alla crescita della comunione ecclesiale.

- All'Art. 15, sollecita, altresì, a verificare tra i criteri *negativi* :

1°. l'eventuale presenza di un errore manifesto circa il fatto;

2°. eventuali errori dottrinali. In proposito occorre tenere conto della possibilità che il soggetto che afferma di essere destinatario di eventi di origine soprannaturale abbia aggiunto – anche inconsciamente –, ad una rivelazione privata, elementi puramente umani oppure qualche errore d'ordine naturale non dovuto a una cattiva intenzione, ma alla percezione soggettiva del fenomeno;

3°. uno spirito settario che genera divisione nel tessuto ecclesiale;

4°. una ricerca evidente di lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale collegata strettamente al fatto;

5°. atti gravemente immorali compiuti nel momento o in occasione del fatto dal soggetto o dai suoi seguaci;

6°. alterazioni psichiche o tendenze psicopatiche nel soggetto, che possano aver esercitato un'influenza sul presunto fatto soprannaturale, oppure psicosi, isteria collettiva o altri elementi riconducibili a un orizzonte patologico.

- Nell'effettuare il discernimento occorre procedere, in ogni caso, con accurata diligenza, prudenza e riserbo, nel rispetto:
 - delle persone coinvolte;
 - delle procedure, fatte di Norme sostanziali e procedurali, indicate chiaramente nel suddetto documento (cfr. Parte II);

- dell'esame tecnico-scientifico, eventualmente condotto, circa il presunto fenomeno soprannaturale.

Al termine di tale discernimento, il Vescovo diocesano, con l'aiuto del Delegato, prepari una relazione sul presunto fenomeno. Tenendo conto di tutti i fatti del caso, sia positivi sia negativi, rediga un *Votum* personale al riguardo, proponendo al Dicastero per la Dottrina della Fede un giudizio finale, indicando, a suo giudizio, una delle 6 seguenti conclusioni.

Conclusa la fase del discernimento, quali sono le 6 possibili conclusioni-decisioni?

Il discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali potrà giungere a conclusioni, che si esprimeranno, di norma, in uno dei termini qui di seguito indicati (cfr. nn. 17-22):

- *Nihil obstat* — Anche se non si esprime alcuna certezza sull'autenticità soprannaturale del fenomeno, si riconoscono molti segni di un'azione dello Spirito Santo "in mezzo" a una data esperienza spirituale, e non sono stati rilevati, almeno fino a quel momento, aspetti particolarmente critici o rischiosi. Per questa ragione si incoraggia il Vescovo diocesano ad apprezzare il valore pastorale e a promuovere pure la diffusione di questa proposta spirituale, anche mediante eventuali pellegrinaggi a un luogo sacro.
- *Prae oculis habeatur* — Sebbene si riconoscano importanti segni positivi, si avvertono altresì alcuni elementi di confusione o possibili rischi che richiedono un attento discernimento e dialogo con i destinatari di una data esperienza spirituale da parte del Vescovo diocesano. Se ci fossero degli scritti o dei messaggi, potrebbe essere necessaria una chiarificazione dottrinale.
- *Curatur* — Si rilevano diversi o significativi elementi critici, ma allo stesso tempo c'è già un'ampia diffusione del fenomeno e una presenza di frutti spirituali ad esso collegati e verificabili. Si sconsiglia al riguardo un divieto che potrebbe turbare il Popolo di Dio. Ad ogni modo, il Vescovo diocesano è sollecitato a non incoraggiare questo fenomeno, a cercare espressioni alternative di devozione ed eventualmente a riorientarne il profilo spirituale e pastorale.
- *Sub mandato* — Le criticità rilevate non sono legate al fenomeno in sé, ricco di elementi positivi, ma a una persona, a una famiglia o a un gruppo di persone che ne fanno un uso improprio. Si utilizza un'esperienza spirituale per un particolare ed indebito vantaggio economico, commettendo atti immorali o svolgendo un'attività pastorale parallela a quella già presente nel territorio ecclesiale, senza accettare le indicazioni del Vescovo diocesano. In questo caso, la guida pastorale del luogo specifico in cui si verifica il fenomeno è affidata o al Vescovo diocesano o a un'altra persona delegata dalla Santa Sede, la quale, quando non sia in grado di intervenire direttamente, cercherà di raggiungere un accordo ragionevole.
- *Prohibetur et obstruatur* — Pur in presenza di legittime istanze e di alcuni elementi positivi, le criticità e i rischi appaiono gravi. Perciò, per evitare ulteriori confusioni o addirittura scandali che potrebbero intaccare la fede dei semplici, il Dicastero chiede al Vescovo diocesano di dichiarare pubblicamente che l'adesione a questo fenomeno non è consentita e di offrire contemporaneamente una catechesi che possa aiutare a comprendere le ragioni della decisione e a riorientare le legittime preoccupazioni spirituali di quella parte del Popolo di Dio.
- *Declaratio de non supernaturalitate* — In questo caso il Vescovo diocesano è autorizzato dal Dicastero a dichiarare che il fenomeno è riconosciuto come non soprannaturale. Questa decisione si deve basare su fatti ed evidenze concreti e provati. Ad esempio, quando un presunto veggente dichiara di aver mentito, o quando testimoni credibili forniscono elementi di giudizio che permettono di scoprire la falsificazione del fenomeno, l'intenzione errata o la mitomania.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce al n. 23, che né il Vescovo diocesano, né le Conferenze episcopali, né il Dicastero, di norma, dichiareranno che questi fenomeni sono di origine soprannaturale, nemmeno nel caso in cui si conceda un *Nihil obstat* (cfr. n. 11), fermo restando che il Santo Padre può autorizzare ad intraprendere una procedura al riguardo.